COMUNE DI PORTO AZZURRO

PROVINCIA DI LIVORNO

ORDINANZA n. 30 del 11.04/2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI ATTE A FAR FRONTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CODIV-19 (CORONAVIRUS) – ULTERIORI MISURE RESTRITTIVE

IL SINDACO

RICHIAMATO l'art.50, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ;

VISTO l'art.117 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112;

VISTO il Decreto Legge del 22/02/20, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19 ";

VISTA la Circolare n. 15350/117 (2) Uff. III Protezione Civile del Ministero degli Interni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/20 e del 4/03/2020, contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTI il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 08.03.2020, in data 10.03.2020 e, da ultimi, i D.L. n. 18 del 16.03.2020, cosiddetto "Cura Italia" e il D.L. n. 19 del 25.03.2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Toscana emanate in materia di gestione dell'Emergenza da COVID-19;

PRESO ATTO, in particolare della Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 26 del 06.04.2020;

CONSIDERATO che, in ottemperanza alla sopra citata Ordinanza Regionale, il Comune di Porto Azzurro, nei giorni 9 e 10 Aprile u.s. ha provveduto alla consegna ai nuclei familiari delle mascherine fornite dalla Regione Toscana tramite il Sistema regionale di protezione civile, ripartendo il quantitativo assegnato in proporzione al numero degli abitanti;

ATTESA l'opportunità di recepire preventivamente le disposizioni ministeriali e regionali di cui ai precedenti capoversi al fine di omogeneizzare gli interventi atti a far fronte all'emergenza epidemiologica di cui trattasi;

CONSIDERATA la particolare conformità e peculiarità territoriale ed insulare dell'Isola d'Elba;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n.112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO, altresì, il disposto dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.),

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze emanate in materia di emergenza da COVID-19;

RITENUTO necessario, in via cautelare e con finalità di tutela della incolumità individuale e sociale, rendendo esecutive le misure ed il contenimento sull'intero territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19;

ORDINA

In ottemperanza alle normative citate in premessa:

1. **DI DISPORRE** l'utilizzo obbligatorio della mascherina monouso, in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, in presenza di più persone, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente;

2. **DI DISPORRE** l'utilizzo obbligatorio della mascherina monouso, in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale;

3. **FERMO RESTANDO** il rispetto del mantenimento delle misure di distanziamento sociale, di stabilire che le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 non si applicano ai bambini di età inferiore ai sei anni e alle persone che non tollerino l'utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione rilasciata da mmg/pls;

DISPONE

La pubblicazione, con effetti erga omnes, sul Sito istituzionale e all' Albo pretorio on line del Comune;

La presente ordinanza ha validità ed entra in vigore dal momento della sua pubblicazione sull'Albo Pretorio Comunale dal momento che il Comune di Porto Azzurro ha provveduto al completamento della distribuzione delle mascherine fornite dal Sistema Regionale di Protezione Civile;

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del D.L.19/2020 (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000);

DISPONE altresì

la trasmissione immediata tramite posta pec, della presente ordinanza ai seguenti soggetti:
- Polizia Municipale di Porto Azzurro
- Stazione Carabinieri di Porto Azzurro
- Commissariato di Polizia
- Raggruppamento Carabinieri Parchi
- Guardia di Finanza
- Prefettura di Livorno e Ufficio staccato dell' Elba
- Regione Toscana
- ASL di Portoferraio
- Ai Sindaci dei Comuni Elbani;
- Alla Casa di Reclusione di Porto Azzurro;

AVVERTE

La Polizia Municipale e le forze dell'Ordine sono incaricate della vigilanza e dell' esecuzione della presente ordinanza;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art. 13,commi 6-bis e 6-bis1,del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Porto Azzurro, 11.04.2020

COMUNE DI PORTO AZZURRO

IL SINDACO
Dr. Maurizio PAPI